

REGISTRO DEGLI *INSIDERS*

1. PREMESSA

Con la legge comunitaria 2004 è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano la direttiva sugli abusi di mercato. Tale disciplina europea, volta a garantire l'integrità dei mercati, ha istituito presidi per la prevenzione e la repressione dell'*insider trading* e della manipolazione del mercato.

Il combinato disposto degli articoli 114 e 115 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), (cfr. normativa di cui all'Allegato 1) stabilisce che:

- Gli emittenti quotati;
- I soggetti da essi controllati;
- Le persone che agiscono in loro nome o per loro conto (banche, intermediari finanziari, studi legali, consulenti, revisori, commercialisti, etc.) sulla base di specifico incarico, mandato o procura,

devono istituire e mantenere regolarmente aggiornato un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate.

FINCANTIERI S.p.A. (qui di seguito anche la "**Società**"), nella sua veste di emittente quotato, è soggetto obbligato all'istituzione e all'aggiornamento del registro delle persone in possesso di informazioni privilegiate (di seguito il "**Registro**"). Inoltre, la Società, in qualità di emittente di titoli obbligazionari quotati sull'*Official List* della Borsa del Lussemburgo (i "**Titoli Obbligazionari**"), è tenuta ad osservare anche la normativa prevista dalla legge del Granducato del Lussemburgo del 9 maggio 2006 (la "**Market Abuse Law**") (vedi Allegato 1) e della *Circular 07/280* della *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ("**CSSF**"). Peraltro, tenuto conto che la CSSF consente ai soggetti obbligati alla tenuta del Registro che hanno sede in altro Stato membro dell'Unione Europea di prevedere un registro in conformità alla normativa del Paese di origine, il Registro è conforme alle regole previste in materia dalla normativa italiana.

2. SCOPO

La presente procedura (la "**Procedura**") è stata predisposta con l'obiettivo di disciplinare l'istituzione e l'aggiornamento del Registro in ottemperanza delle suddette previsioni di legge.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

La Procedura è applicabile alla Società emittente FINCANTIERI S.p.A. e alle società dalla stessa controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF.

4. DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione della Procedura, - dalla lettura del combinato disposto degli articoli 114, 115 bis e 181 del TUF e dell'art. 1 della *Market Abuse Law*:

(A) Per “**Informazione Privilegiata**” si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Ai sensi di quanto sopra un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- (a)** Si riferisce **(i)** ad un complesso di circostanze esistente o **(ii)** che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o **(iii)** ad un evento verificatosi o **(iv)** che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- (b)** È sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera (a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

L'idoneità dell'informazione ad influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari dev'essere valutata *ex ante*, su base essenzialmente probabilistica, laddove, da una parte, ai fini della valutazione di rilevanza, non è sufficiente la mera possibilità che l'informazione produca un effetto sensibile sul prezzo, dall'altra non è necessario un grado di probabilità sostanzialmente prossimo alla certezza¹. La valutazione dovrà essere condotta tenendo conto di tutte le circostanze conosciute o conoscibili al momento della valutazione (c.d. base totale). Ai fini dell'individuazione in concreto di un'Informazione Privilegiata, non è necessario che il complesso di circostanze o l'evento siano già esistenti (può quindi trattarsi di operazioni o situazioni non ancora formalmente deliberate dall'emittente quotato) né che si siano già verificate; parimenti può trattarsi di circostanze o eventi già verificati, ma per i quali l'emittente sta ritardandone la comunicazione al pubblico per motivi di cui all'art. 66 bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“**Regolamento Emittenti**”).

Ne discende che saranno da iscrivere nel Registro i soggetti in possesso di Informazioni Privilegiate che si riferiscono a circostanze o ad eventi che si prevede possano ragionevolmente venire ad esistenza o verificarsi, ovvero a circostanze o ad eventi già verificatisi per i quali è stata ritardata la comunicazione al pubblico. Fino al momento della loro disclosure ai sensi di legge le Informazioni Privilegiate debbono restare “riservate” e i soggetti - come sopra identificati - in possesso delle stesse debbono essere iscritti nel Registro.

Possono costituire Informazioni Privilegiate (o Riservate, vedi infra) ai sensi della Procedura, a titolo esemplificativo e ferme restando le considerazioni che seguono in tema di valutazione del carattere riservato o privilegiato delle medesime, le informazioni relative a: **(i)** gli *assets* e le *liabilities* dell'emittente; **(ii)** i risultati o le aspettative circa l'andamento dei risultati dell'emittente; **(iii)** la condizione finanziaria dell'emittente; **(iv)** l'andamento del *business* dell'emittente; **(v)** i nuovi sviluppi significativi del *business* dell'emittente; e **(vi)** informazioni precedentemente divulgate al mercato che siano cambiate in maniera significativa.

¹

Second set of CESR guidance and information on the common operation of the Market Abuse Directive to the Market – Ref. CESR/06-562b, Paragraph 1.12.

Ferma restando la competenza all'individuazione delle Informazioni Privilegiate (o Riservate, vedi infra) di cui al paragrafo 6, si rinvia alla lista puramente esemplificativa e non esaustiva delle informazioni che possono acquisire natura privilegiata di cui all'Allegato 2, stilata sulla base del *Second set of CESR guidance and information on the common operation of the Market Abuse Directive to the Market – Ref. CESR/06-562b*. Trattandosi di lista esemplificativa e non esaustiva, il fatto che un evento non compaia nella lista non significa che non possa costituire un'Informazione Privilegiata² né, d'altra parte, il fatto che un evento vi compaia significa che esso costituisce sempre ed automaticamente un'Informazione Privilegiata. In aggiunta, è stato sottolineato che gli eventi in grado di influire in modo sensibile sul prezzo di strumenti *equity* potrebbero non esserlo con riferimento al prezzo di strumenti di debito. La valutazione di rilevanza andrà dunque sempre effettuata caso per caso³.

- (B)** Per “**Informazione Riservata**” si intende **(i)** un'informazione suscettibile di evolvere in Informazione Privilegiata, perché ad esempio priva del carattere preciso di cui alla definizione sub lettera (A) oppure **(ii)** un'Informazione Privilegiata per la quale sia stata ritardata la comunicazione al pubblico in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
- (C)** Per “**Persona**” si intendono le persone sia fisiche sia giuridiche, enti o associazioni di professionisti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare o su base occasionale, ad Informazioni Privilegiate.
- (D)** Per “**Responsabile**” si intende la funzione della Società preposta alla tenuta del Registro, individuata nel successivo paragrafo 7.

5. STRUTTURA DEL REGISTRO

Il Registro è istituito in forma elettronica ed è tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione di dati. Si compone di due sezioni:

- Una “**Lista Permanente**” nella quale sono iscritti il nominativo ovvero la denominazione sociale delle Persone che, sulla base di un criterio meramente funzionale, si presume, in quanto legittimate dal ruolo o dalla funzione, possano avere accesso, su base regolare, ad Informazioni Riservate e/o Privilegiate o a specifiche categorie di Informazioni Riservate e/o Privilegiate relative a processi ricorrenti o continuativi;
- Una “**Lista Occasionale**” nella quale sono iscritti il nominativo ovvero la denominazione sociale delle Persone che hanno accesso in via occasionale a specifiche Informazioni Riservate e/o Privilegiate (ad esempio, relative ad uno specifico evento o ad una determinata operazione, mandato, contratto, procura).

5.1 LISTA PERMANENTE

La Lista Permanente del Registro contiene i dati delle seguenti Persone:

- Membri del Consiglio di Amministrazione della Società;
- Sindaci della Società;

² *Second set of CESR guidance and information on the common operation of the Market Abuse Directive to the Market – Ref. CESR/06-562b, Paragraph 1.15.*

³ *Second set of CESR guidance and information on the common operation of the Market Abuse Directive to the Market – Ref. CESR/06-562b, Paragraph 1.14.*

- Responsabili di Direzione della Società;
- Società incaricata della revisione contabile della Società;
- Società incaricata della divulgazione dei comunicati stampa della Società;
- Responsabile del Registro e suoi eventuali collaboratori;
- Componenti della Funzione *Investor Relations*;
- Lavoratori dipendenti della Società che abbiano continuativamente accesso a specifiche categorie di Informazioni Riservate e/o Privilegiate, relative a processi ricorrenti o continuativi;
- Lavoratori autonomi o consulenti che prestano la loro attività per la Società, sulla base di un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione d'opera retribuita di durata superiore ad un anno, e che abbiano continuativamente accesso a specifiche categorie di Informazioni Riservate e/o Privilegiate.

5.2 LISTA OCCASIONALE

Nella Lista Occasionale vengono iscritte le Persone, non comprese nella Lista Permanente, che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte in nome e per conto della Società, hanno accesso ad Informazioni Riservate e/o Privilegiate della Società su base occasionale.

6. PERSONE DEI SOGGETTI CONTROLLATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

Le disposizioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 trovano applicazione anche presso i soggetti controllati, fatti salvi i necessari adattamenti in relazione alle strutture organizzative aziendali presenti nei rispettivi organigrammi.

Al fine di agevolare l'iscrizione nel Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate, il soggetto responsabile della tenuta del registro degli insiders presso ciascuna società controllata provvederà ad indicare al Responsabile del Registro i nominativi delle persone da iscrivere o, a seconda dei casi, da cancellare dal Registro, fermo restando che spetterà a ciascun soggetto controllato l'istituzione di un proprio registro, di un'apposita procedura e la nomina del responsabile del registro degli *insiders* di ciascuna società controllata.

7. DATI RELATIVI AI SOGGETTI ISCRITTI

Il Registro contiene i seguenti dati in relazione a ciascuna Persona iscritta:

- Data di registrazione;
- Dati anagrafici (cognome, nome e codice fiscale della persona fisica ovvero denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e legale rappresentante della persona giuridica, ente o associazioni di professionisti). Nell'ipotesi di persona giuridica, ente o associazioni di professionisti, deve essere indicato anche il nominativo di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso ad Informazioni Riservate e/o Privilegiate, ove diverso dal legale rappresentante;

- Ragione dell'iscrizione nel Registro che **(i)** nel caso di iscrizione nella Lista Permanente in relazione a processi ricorrenti o continuativi dovrà fare riferimento allo specifico processo e **(ii)** nel caso di iscrizione alla Lista Occasionale dovrà fare riferimento alla specifica operazione, evento, mandato, etc.;
- Data di ogni eventuale aggiornamento delle informazioni già inserite nel Registro;
- Data di invio a ciascuna Persona delle comunicazioni relative **(i)** all'avvenuta registrazione, **(ii)** agli obblighi che derivano dall'aver accesso a Informazioni Privilegiate e alle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-bis della Parte V del TUF o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate (attraverso apposito modulo) e **(iii)** all'aggiornamento delle informazioni già inserite e/o alla cancellazione dal Registro;
- Data di cancellazione della Persona dal Registro.

8. OBBLIGHI DELLE PERSONE ISCRITTE NEL REGISTRO

Ciascuna Persona iscritta nel Registro è tenuta a mantenere riservate le Informazioni Riservate e/o Privilegiate di cui sia in possesso. Ai lavoratori autonomi e ai consulenti che prestano la loro attività per la Società viene a tal proposito richiesta la sottoscrizione di appositi impegni di riservatezza. Fermo restando quanto sopra, chiunque, tra le Persone iscritte nel Registro, comunichi, anche per errore, o venga a conoscenza della comunicazione ad una persona fisica o giuridica di Informazioni Riservate e/o Privilegiate, dovrà comunicare per iscritto senza indugio al Responsabile del Registro il nominativo della Persona informata ai fini dell'iscrizione della medesima nel Registro ovvero dell'aggiornamento dei dati ad essa relativi.

9. ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE

L'individuazione delle Persone da iscrivere nella Lista Permanente e/o Occasionale del Registro è compito, per le rispettive aree di competenza, dei Responsabili di Direzione della Società, con l'eventuale supporto dei rispettivi Responsabili di Funzione che si avvalgono, ove necessario, del parere del Responsabile del Registro (vedi paragrafo 10).

La valutazione finale in merito alla natura riservata o privilegiata di un'informazione e all'approvazione dell'iscrizione delle Persone nel Registro è rimessa alla responsabilità dell'Amministratore Delegato della Società o in alternativa del Direttore Generale *Corporate* i quali, anche in tal caso, possono avvalersi del parere del Responsabile del Registro (vedi paragrafo 10).

9.1 ISCRIZIONE ED AGGIORNAMENTO

Ciascun Responsabile di Direzione, con l'eventuale supporto dei propri Responsabili di Funzione ed avvalendosi, ove necessario, del parere del Responsabile del Registro (vedi paragrafo 9), provvederà ad individuare, per la propria area di competenza, le Persone da iscrivere nella Lista Permanente ed in quella Occasionale, siano essi lavoratori dipendenti della Società o lavoratori autonomi o consulenti che prestano la loro attività per la Società.

Nel caso di iscrizione alla Lista Occasionale, per ciascuna operazione specifica il Responsabile di Direzione che coordina tale operazione richiederà prontamente nelle forme opportune (anche

mediante posta elettronica) a ciascun Responsabile di Direzione delle altre Direzioni coinvolte di comunicare, per la propria area di competenza, i soggetti a conoscenza dell'operazione specifica. Ciascun Responsabile di Direzione coinvolto dovrà quindi comunicare, per la propria area di competenza, i soggetti a conoscenza dell'operazione specifica e, seguendo il processo di cui sopra, i dati necessari all'iscrizione nella Lista dei soggetti coinvolti nella specifica operazione. Tra i soggetti coinvolti nell'operazione vanno ricompresi tutti i consulenti esterni (società di revisione, studi legali, commercialisti, tributaristi, etc.) incaricati dalla Società di espletare attività in nome o per conto della Società. Quando il consulente esterno è persona giuridica, dovranno essere comunicati al Responsabile del Registro, oltre ai dati della persona giuridica e del suo legale rappresentante, anche quelli di un referente interno ad essa (ovverosia il soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate), ove diverso dal legale rappresentante.

Una volta individuate le Persone da iscrivere, il Responsabile di Direzione invia al Responsabile del Registro apposito modulo riportante la richiesta di iscrizione, debitamente firmato. Tale modulo dovrà essere inviato sia in caso di iscrizione della Persona al Registro che di aggiornamento dei dati relativi ad una Persona già iscritta.

Nel caso di iscrizione della Persona al Registro⁴, il Responsabile del Registro sottopone il predetto modulo all'Amministratore Delegato per autorizzazione. Alternativamente, l'autorizzazione può essere rilasciata dal Direttore Generale *Corporate*.

Una volta autorizzata l'iscrizione, il Responsabile del Registro invia all'interessato l'informativa in merito agli obblighi che derivano dall'aver accesso a Informazioni Privilegiate e alle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-bis della Parte V del TUF o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate. L'informativa dovrà essere sottoscritta dal destinatario per presa visione.

9.2 CANCELLAZIONE

Fermo quanto previsto al successivo punto 10, la cancellazione dal Registro di una Persona avverrà su indicazione di ciascun Responsabile di Direzione, con l'eventuale supporto dei propri Responsabili di Funzione, che potranno avvalersi, ove necessario, del parere del Responsabile del Registro (vedi paragrafo 10).

Per quanto riguarda la Lista Permanente, le Persone iscritte hanno accesso ad Informazioni Privilegiate in via continuativa e quindi le circostanze in cui è possibile che si manifesti la necessità di cancellazione sono, in via esemplificativa:

- La cessazione dal servizio da parte della Persona (compresi i casi di cessazione dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale);
- Il trasferimento ad altro ufficio, nel caso in cui le funzioni ivi svolte non comportino la necessità di iscrizione nella Lista Permanente;
- La variazione delle funzioni svolte dalla struttura di appartenenza in modo tale che l'attività svolta non comporti più la necessità di iscrizione nella Lista Permanente.

4

Nel caso di mero aggiornamento dei dati l'iter di autorizzazione non è necessario ma è sufficiente la comunicazione dei dati aggiornati al Responsabile del Registro da parte del competente Responsabile di Direzione. Parimenti, nel caso di cancellazione dal Registro non è necessario l'iter di autorizzazione.

Per quanto riguarda la Lista Occasionale, le circostanze in cui è possibile che si manifesti la necessità di cancellazione sono, in via esemplificativa:

- Le Informazioni Privilegiate di cui è in possesso la Persona vengono annunciate al pubblico;
- Le trattative per l'operazione a cui si riferiscono le Informazioni Privilegiate si interrompono o l'operazione viene annullata.

Una volta che l'operazione specifica sia stata definitivamente abbandonata o resa pubblica, il Responsabile di Direzione che coordina tale operazione dovrà comunicare tale circostanza al Responsabile del Registro per consentire allo stesso di aggiornare le informazioni contenute nelle Lista, annotando la data a partire dalla quale le informazioni relative al progetto/evento hanno perso il connotato di "riservate" e pertanto è venuto meno per i soli soggetti iscritti con riferimento a tale operazione l'accesso alle Informazioni Privilegiate.

10. RESPONSABILE DEL REGISTRO

Il Responsabile della tenuta del Registro è identificato nell'ente *Italian Corporate Affairs* nell'ambito della Direzione *Legal Affairs*.

Al predetto Responsabile compete:

- Mantenere ed aggiornare il Registro in conformità alla normativa applicabile e alla Procedura;
- Informare tempestivamente le Persone iscritte tramite lettera inviata mediante posta elettronica e/o consegnata a mano:
 - Dell'iscrizione nel Registro;
 - Che qualora la carica in funzione della quale sono state inserite nel Registro o la mansione che svolgono all'interno della e/o per la Società dovesse terminare, o dovesse essere modificata, i loro dati saranno aggiornati ed essi saranno informati di ogni altro aggiornamento che li riguardi; e
 - Degli obblighi che derivano dall'aver accesso ad Informazioni Riservate e/o Privilegiate e delle sanzioni stabilite nel caso di abuso di Informazioni Privilegiate, manipolazioni del mercato e/o diffusione non autorizzata di Informazioni Privilegiate;
- Verificare la concordanza tra i dati segnalati ed i dati inseriti nel Registro ed in caso di discordanza chiedere chiarimenti ai soggetti segnalanti e svolgere anche autonomamente i dovuti approfondimenti;
- Richiedere, con cadenza trimestrale, all' Amministratore Delegato, al Direttore Generale *Corporate* ed ai Responsabili di Direzione un aggiornamento dello stato di avanzamento di tutti i progetti inseriti nelle Liste Occasionali;
- Conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, tutte le richieste ricevute e tutte le comunicazioni effettuate alle Persone;
- Mantenere evidenza dei criteri adottati nella tenuta del Registro e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti;
- Collaborare con le autorità competenti.

11. CONSERVAZIONE DEI DATI

Qualsiasi modifica o cancellazione dei dati relativi alle Persone iscritte è effettuata in modo tale da lasciare leggibili i dati modificati o cancellati. I dati relativi alle Persone iscritte sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

12. SANZIONI

Ai sensi degli articoli 184 e 187 bis del TUF, è prevista l'applicazione di sanzioni penali ed amministrative in caso di abuso di informazioni privilegiate (vedi Allegato 1). In caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite alla Consob e alla Banca d'Italia è prevista l'irrogazione di sanzioni penali fino a due anni e la multa da euro diecimila ad euro duecentomila.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni applicabili della *Market Abuse Law*, in caso di violazione degli obblighi di divulgazione di Informazioni Privilegiate e/o di tenuta del Registro, la CSSF può irrogare una sanzione amministrativa tra Euro 125 e 1.500.000 nei confronti del responsabile della violazione; la sanzione amministrativa può essere aumentata fino a dieci volte l'importo del prodotto o del profitto conseguito. La *Market Abuse Law* prevede, inoltre, che la CSSF possa irrogare una sanzione amministrativa ("**amende d'ordre**") tra Euro 125 e 25.000 nei confronti di chiunque ostacoli l'esercizio dei suoi poteri ispettivi e di vigilanza, ovvero che non rispetti i suoi ordini o che fornisca dolosamente informazioni incomplete o non accurate.

ALLEGATO 1

NORMATIVA RELATIVA AL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (“INSIDERS”)

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico della Finanza”)

Art. 114

(Comunicazioni al pubblico)

1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all’articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 64, comma 1, lettera b).
2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
3. Gli emittenti quotati possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla Consob con regolamento, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La Consob, con regolamento, può stabilire che l’emittente informi senza indugio la stessa autorità della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate e può individuare le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato.
4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio le informazioni indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1, ne danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.
5. La Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell’articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall’articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l’informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente.

6. Qualora gli emittenti, i soggetti che li controllano e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La Consob, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla Consob con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.
8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l'esclusione delle società di *rating*, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce.
9. La Consob stabilisce con regolamento:
 - a) disposizioni di attuazione del comma 8;
 - b) le modalità di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi.
10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purché la loro applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, la sussistenza di dette condizioni.
11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), devono divulgare tali informazioni in modo corretto e trasparente.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.

Art. 115-bis

(Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate)

1. Gli emittenti quotati e i soggetti da questi controllati, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1. La Consob determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri

Art. 170-bis

(Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila

Art. 181

(Informazione privilegiata)

1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati .
3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:
 - a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
 - b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.
4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Art. 182

(Ambito di applicazione)

- 1.** I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano.
- 2.** Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.
- 2-bis.** Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2).

Art. 183

(Esenzioni)

- 1.** Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
 - a)** alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;
 - b)** alle negoziazioni di azioni proprie di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento.

SANZIONI PENALI

Art. 184

(Abuso di informazioni privilegiate)

- 1.** È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a)** acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b)** comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
- 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
- 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 3-bis.** Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
- 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185

(Manipolazione del mercato)

- 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
- 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 2-bis.** Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Art. 186

(Pene accessorie)

- 1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Art. 187

(Confisca)

- 1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 187-bis

(Abuso di informazioni privilegiate)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter

(Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:
 - a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
 - b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
 - c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
 - d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.
7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

Art. 187-quater

(Sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.
2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale.

Art. 187-quinquies

(Responsabilità dell'ente)

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Art. 187-sexies

(Confisca)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell' illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 187-septies

(Procedura sanzionatoria)

1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.
2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della Consob. Avuto riguardo alla natura delle violazioni e degli interessi coinvolti, possono essere stabilite dalla Consob modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. La Consob, anche dietro richiesta degli interessati, può differire ovvero escludere, in tutto o in parte, la pubblicazione del provvedimento, quando da questa possa derivare grave pregiudizio alla integrità del mercato ovvero questa possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo può proporsi, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso in opposizione alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso deve essere notificato alla Consob e depositato presso la cancelleria della corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.
6. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme previste dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
7. Copia della sentenza è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello alla Consob ai fini della pubblicazione per estratto nel Bollettino di quest'ultima.
8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999
di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
concernente la disciplina degli emittenti**

Art. 152-bis

(Istituzione e contenuto del registro)

1. Il registro previsto dall'articolo 115-bis del Testo unico è tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione di dati.
2. Esso contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a) l'identità di ogni persona che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del registro, ha accesso su base regolare o occasionale a informazioni privilegiate; qualora la persona sia una persona giuridica, un ente o una associazione di professionisti dovrà essere indicata anche l'identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a informazioni privilegiate;
 - b) la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;
 - c) la data in cui la persona è stata iscritta nel registro;
 - d) la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona.
3. I soggetti obbligati alla tenuta del registro mantengono evidenza dei criteri adottati nella tenuta del registro e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti.
4. Le società in rapporto di controllo con l'emittente e l'emittente stesso possono delegare ad altra società del gruppo l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro, purché le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni privilegiate consentano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi connessi.
5. Gli articoli contenuti nel presente Capo nonché le altre disposizioni che fanno rinvio a tali articoli non si applicano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani, qualora tali strumenti siano già ammessi in un mercato regolamentato nella Comunità Europea con il consenso dell'emittente.

Art. 152-ter

(Aggiornamento del registro)

1. Il registro viene aggiornato senza indugio quando:
 - a) cambia la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;
 - b) una persona deve essere iscritta nel registro;
 - c) occorre annotare che una persona iscritta nel registro non ha più accesso a informazioni privilegiate e a partire da quando.

Art. 152-quater

(Conservazione del registro)

1. I dati relativi alle persone iscritte nel registro sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

Art. 152-quinquies

(Obblighi di informazione)

1. I soggetti tenuti all'obbligo previsto dall'articolo 115-bis del Testo unico informano tempestivamente le persone iscritte nel registro:
 - a) della loro iscrizione nel registro e degli aggiornamenti che li riguardano;
 - b) degli obblighi che derivano dall'aver accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-bis della Parte V del Testo unico o nel caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate.

Legge del Granducato del Lussemburgo del 9 maggio 2006 ("Market Abuse Law")

Articolo 16

1. *(omissis)*
2. Gli emittenti, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire un registro delle persone che agiscono per loro conto che, in forza di un contratto di lavoro subordinato o altrimenti, hanno accesso ad informazioni privilegiate connesse, direttamente o indirettamente, all'emittente, sia regolarmente che occasionalmente, e dovranno informare tali persone della loro inclusione nel predetto registro.
3. Il registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - L'identità di ogni persona che ha accesso a informazioni privilegiate;
 - La ragione per cui la persona è iscritta nel registro;
 - La data in cui il registro è stato istituito e aggiornato.
4. Gli emittenti, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, dovranno aggiornare senza indugio il registro quando:
 - Cambia la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;
 - Una persona deve essere iscritta nel registro;
 - Occorre annotare che una persona iscritta nel registro non ha più accesso a informazioni privilegiate e a partire da quando.

Gli emittenti, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, informano le persone iscritte nel registro degli aggiornamenti che le riguardano.

- 5.** Gli emittenti, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, dovranno mantenere il registro per almeno cinque anni dall'istituzione o dal suo aggiornamento;
- 6.** Gli emittenti, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, dovranno adottare le misure necessarie affinché tutte le persone iscritte nel registro siano a conoscenza dei relativi obblighi giuridici e regolamentari e siano a conoscenza delle sanzioni previste in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate;
- 7.** Gli emittenti, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, dovranno trasmettere il registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate alla CSSF, nel caso in cui quest'ultima ne faccia richiesta.

ALLEGATO 2

QUADRO ESEMPLIFICATIVO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE ⁵

L'elenco seguente è meramente indicativo e non esaurisce il novero delle possibili Informazioni Privilegiate. Sarà in ogni caso necessaria una valutazione caso per caso dell'idoneità dell'evento/dell'informazione ad influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari quotati e quindi della sua rilevanza ai fini della qualificazione quale Informazione Privilegiata o Riservata nel contesto del presente documento.

1. INFORMAZIONI CHE CONCERNONO DIRETTAMENTE L'EMITTENTE

- Andamento del *business* operativo
- Modifiche nel controllo e negli accordi di controllo
- Modifiche nel *management* e nell'organo di controllo
- Modifiche dei revisori o altre informazioni relative all'attività dei revisori
- Operazioni sul capitale o emissione di titoli di debito o di *warrants* per acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari
- Aumenti o riduzioni del capitale sociale
- Fusioni, scissioni, scorpori di attività
- Acquisto o vendita di partecipazioni azionarie o di altri *assets* significativi o di rami d'azienda
- Ristrutturazioni o riorganizzazioni che hanno effetti sull'attività e sulle passività dell'emittente, sulla sua posizione finanziaria o sulla sua situazione reddituale
- Decisioni riguardanti programmi di *buy-back* o operazioni su altri strumenti finanziari quotati
- Modifiche dei diritti connessi agli strumenti finanziari quotati dell'emittente
- Avvio di procedure concorsuali o deposito di richieste di avvio di procedure concorsuali
- Controversie legali significative
- Revoca o cancellazione di linee di credito da parte di una o più banche
- Scioglimento o verificarsi di una causa di scioglimento
- Variazioni significative nel valore degli *assets*

⁵

Fonte: Second set of CESR guidance and information on the common operation of the Market Abuse Directive to the Market – Ref. CESR/06-562b

- Insolvenza di debitori rilevanti
- Riduzione di valore delle proprietà immobiliari
- Distruzione di beni non assicurati
- Nuove licenze, brevetti e marchi
- Aumento o diminuzione degli strumenti finanziari in portafoglio
- Diminuzione di valore di brevetti, diritti o di altri beni immateriali a causa di innovazioni di mercato
- Ricezione di offerte di acquisto per *assets* significativi
- Prodotti o processi innovativi
- Casi di danni da responsabilità ambientale o per responsabilità da prodotto
- Modifiche nei profitti o nelle perdite attese
- Ordini ricevuti, cancellazioni o modifiche rilevanti degli stessi
- Ingresso o abbandono di aree di *core business*
- Modifiche nella politica di investimento dell'emittente
- Data di stacco della cedola, modifiche della data di pagamento e dell'ammontare dei dividendi, modifiche della politica dei dividendi.

2. INFORMAZIONI CHE CONCERNONO INDIRETTAMENTE L'EMITTENTE

- Dati e statistiche pubblicate da istituzioni pubbliche di statistica
- L'imminente pubblicazione di reports da parte di agenzie di *rating*
- L'imminente pubblicazione di ricerche, raccomandazioni o suggerimenti relativi al valore degli strumenti finanziari quotati
- Decisioni delle banche centrali relative ai tassi di interesse
- Decisioni governative relative alla tassazione, alla politica industriale, alla gestione del debito, etc.
- Decisioni relative a modifiche nelle disposizioni di *governance* degli indici, con specifico riguardo alla loro composizione
- Decisioni di carattere specifico e non pubblicate, adottate con riferimento ai mercati non regolamentati o ai mercati regolamentati relative alle regole di funzionamento dei mercati
- Decisioni di carattere specifico e non pubblicate, adottate da autorità di borsa o antitrust relativamente alle società quotate

- Provvedimenti di carattere specifico e non pubblicati di enti governativi centrali, regionali o locali o di altre istituzioni pubbliche
- Modifiche nelle modalità di negoziazione (e.g., informazioni relative alla conoscenza che uno strumento finanziario dell'emittente verrà negoziato in un altro segmento di mercato: e.g. cambiamento dalla modalità di negoziazione continua alla modalità di negoziazione all'asta); una modifica del *market maker* o delle condizioni di negoziazione.